

DELIBERA N. 295 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELEMONTGIOVE S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE LAZIO TV) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 1 giugno 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 da parte della società Telemontgiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52, in quanto, nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 21 settembre 2010, è stato trasmesso un notiziario televisivo, dalle ore 19:28:31 alle

ore 20:20:55 circa , di durata superiore a trenta minuti, interrotto dalla pubblicità; in particolare, il notiziario è stato interrotto da messaggi pubblicitari andati in onda dalle ore 20:08:50 alle ore 20:13:55 circa, dalle ore 20:17:42 alle ore 20: 18:20 circa e, infine, dalle ore 20:19:55 alle ore 20:20:33 circa;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio con atto datato 22 giugno 2011 e notificato in data 6 luglio 2011 ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, in merito alla programmazione televisiva diffusa in data 21 settembre 2010, come sopra riportata;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha proposto a questa Autorità, in data 19 settembre 2011, - delibera n. 19/2011/MRTV - l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00; con la predetta proposta, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha precisato di aver ritenuto irricevibili le memorie difensive presentate dalla società Telemontegiove S.r.l., in quanto trasmesse in data 16 agosto 2011, ossia oltre i termini previsti dall'art. 18, l. 689/81;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento, in quanto la trasmissione del notiziario televisivo sull'emittente televisiva locale Lazio TV di durata superiore a trenta minuti – 52 minuti e 25 secondi al lordo della pubblicità - non può essere interrotta dalla pubblicità televisiva per ben tre volte nel corso della sua programmazione; inoltre, riguardo alla valutazione del predetto Comitato di considerare irricevibili gli scritti difensivi, si osserva che, ai sensi dell'art.18, commi 1 e 2, l. 689/81, si introduce nel procedimento sanzionatorio amministrativo la possibilità per gli interessati di poter instaurare una prima forma di difesa, che si estrinseca nella possibilità di esternare le proprie ragioni all'Autorità competente che, poi, deciderà se emettere ordinanza-ingiunzione, oppure se emettere ordinanza di archiviazione. Sul piano procedurale, gli scritti difensivi possono essere presentati entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. In merito, va in primo luogo specificato che il legislatore ha adottato la regola delle ricezione -*“gli interessati possono far pervenire all'autorità.”*- e non quella della spedizione, con la conseguenza che ai fini del rispetto del termine fa fede la data di effettivo arrivo delle memorie al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio e non quella della spedizione. Secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale e dottrinale (Cifr. Cass. 13 giugno 2006 n. 13677 e Pina Carluccio *“Motivazione dell'ordinanza ingiunzione e mancata audizione dell'interessato; la svolta delle Sezioni Unite”* in Giur. Merito 2011, 03, 0612), detto termine è da ritenersi perentorio e, pertanto, la presentazione intempestiva autorizza l'Amministrazione procedente a prescindere dalle doglianze del trasgressore, senza alcuna conseguenza sulla legittimità dei successivi atti procedurali, nonché a non menzionarli nell'eventuale ordinanza ingiunzione;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, la trasmissione del notiziario televisivo in violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 in data 21 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nell'interruzione per tre volte con messaggi pubblicitari televisivi di un notiziario televisivo di durata programmata pari a 52 minuti e 25 secondi al lordo della pubblicità;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

dalla documentazione versata in atti non risulta che la società abbia posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00), per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 3) nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 21 settembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Lazio TV, con sede in Terracina (LT), al viale delle Industrie n. 52 di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 295/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 295/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola